



Città di Randazzo
(Provincia di Catania)

REGOLAMENTO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE
E MESTIERI AFFINI**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 25 del 09/04/1998

COMUNE DI RANDAZZO
(Prov. di Catania)

REGOLAMENTO ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE E MESTIERI AFFINI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini, compresi gli istituti di bellezza comunque denominati e dovunque tali attività siano esercitate in luogo pubblico o privato anche a titolo gratuito, assolvendo, così agli obblighi imposti dalla legge 14.2.63 n.161, modificata dalla legge 23.12.70 n.1142;
2. Nella espressione "luogo pubblico o privato" si intendono gli enti, istituti, associazioni, case, alberghi diurni, ospedali, domicilio dell'esercente e domicilio del cliente.

ART. 2
ESERCIZI CHE RIENTRANO NELL'ATTIVITA' DI BARBIERE-PARRUCCHIERE E MESTIERI AFFINI

Rientrano nelle attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini:

- a) Gli esercizi di barbiere, svolgono attività per soli uomini relative alla rasatura della barba, al taglio di capelli e agli altri scopi di pulizia personale del cliente;
- b) Gli esercizi di parrucchiere svolgono attività per uomini e donne relative al taglio dei capelli, ondulazione, tintura, colorazione e decolorazione degli stessi e comunque tutti i servizi inerenti tale attività alle relative esigenze della clientela;
- c) Mestieri affini sono le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto e che rispondano a determinati canoni di moda o di costume. Rientrano in questa categoria le attività di: truccatore, estetista, visagista, depilatore, manicure, pedicure estetico, massaggiatore facciale ecc.....

La disciplina dell'attività di estetista è assoggettata a specifico regolamento comunale ai sensi dell'art. 5 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e dall'art. 40 della legge 23 Maggio 1991, n. 35.

Sono escluse le prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, per le quali necessita l'intervento del medico.

Unitamente all'attività di barbiere o parrucchiere, nella stessa sede può essere svolto uno o più mestieri affini purchè esercitate da persone in possesso della qualificazione professionale e munite di apposita autorizzazione ed il reparto destinato a dette attività deve avere i requisiti igienico-sanitari necessari.

In tal caso, l'attività di parrucchiere o di barbiere e mestieri affini può essere svolta sotto forma di impresa societaria ed i singoli soci devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per le rispettive attività.

ART. 3 ESERCIZIO AMBULANTE

1. Le attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini non possono essere esercitate in forma ambulante o di posteggio.
2. Il divieto non comprende il servizio domicilio del cliente da parte di chi è titolare di regolare autorizzazione.

ART. 4 COMMISSIONE COMUNALE

1. Per gli adempimenti previsti dalla legge 14.2.63 n. 161, modificata dalla legge 23.12.70 n.142, dal presente regolamento e dalle eventuali norme regionali è costituita una commissione comunale, così composta:
 - a) Dal Sindaco o delegato con funzioni di presidente;
 - b) Da tre rappresentanti della categoria artigianale;
 - c) Da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
 - d) Da un funzionario medico del servizio di igiene pubblica designato dall'U.S.L. o suo delegato;
 - e) Dal Comandante della polizia municipale o suo delegato;
 - f) Da un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato o di un suo delegato, artigiano della categoria residente nel Comune.
2. Segretario della commissione è un impiegato del Comune designato dal Sindaco.
3. La commissione delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
4. I pareri espressi dalla commissione non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale.
5. La suddetta commissione è nominata dal Sindaco, dura in carica 4 anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

ART. 5 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. Competono alla commissione:
 - a) Parere obbligatorio e non vincolante sull'applicazione di questo regolamento e sulle sue modifiche;
 - b) Parere obbligatorio e non vincolante sull'applicazione del regolamento comunale per la disciplina dell'attività di estetista.
 - c) Parere obbligatorio e non vincolante sul rilascio dell'autorizzazione;
 - d) Proposta sulle distanze da osservarsi fra gli esercizi della stessa natura;
 - e) Parere obbligatorio e non vincolante sulla determinazione degli orari di esercizio, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.
2. La commissione è convocata dal suo presidente con avviso scritto da notificarsi, contenente gli argomenti dell'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della data stabilita per la seduta.

3. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni si applicano le norme, in quanto compatibili, relative alla Giunta Municipale.
4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive dei componenti della commissione senza particolari motivi, determina la decadenza degli stessi e la loro sostituzione.
5. La commissione deve esprimere i pareri entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento degli avvisi di convocazione, trascorso il quale il parere si intende positivamente.

CAPO II ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

ART. 6 REQUISITI

1. Tutti coloro che intendono esercitare nel territorio comunale una delle attività disciplinate da questo regolamento devono:
 - a) Possedere i requisiti previsti dalla legge 8.8.85 n.443 e dalle eventuali norme regionali;
 - b) Possedere la qualificazione professionale;
 - c) Disporre dei locali, attrezzature e suppellettili igienicamente idonei.

ART. 7 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI SULLE IMPRESE ARTIGIANE

1. L'accertamento dei requisiti previsto dalla legge 8.8.85 n.443, spetta alla Commissione Provinciale per l'artigianato.
2. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulta già iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane.
3. Per le imprese costituite in forma societaria, non aventi i requisiti di cui alla legge 8.8.85 n. 443, il Sindaco accerterà la regolare costituzione della società e la sua iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della Camera di Commercio.

ART. 8 REQUISITI IGIENICI - SANITARI E DI SICUREZZA DEI LOCALI

1. I requisiti igienico sanitari e di sicurezza dei locali delle apparecchiature e delle suppellettili impiegate nello svolgimento dell'attività dei parrucchieri, barbieri e mestieri Affini, sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 9 ATTREZZATURE - SUPPELLETTILI E BIANCHERIA

1. Le attrezzature, i suppellettili e la biancheria destinata all'esercizio di barbiere, parrucchiere ed affini devono essere tenute costantemente pulite e chiuse in apposite scaffalature.

2. Spazzole, pettini, rasoi, forbici ed altri strumenti di lavoro devono essere tenuti costantemente puliti e disinfettati.
3. La biancheria, una volta usata, non potrà essere nuovamente utilizzata se non sia stata lavata con materiale detergente e disinfettante. La biancheria usata sarà tenuta in un scaffale distinto da quello dove è conservata la biancheria pulita e sarà allontanata giornalmente dall'esercizio per essere sottoposta a nuova lavatura e disinfezione.

**ART. 10
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO**

I locali di servizio devono essere dotati di cassetta pronto soccorso per sopperire a eventuali necessità dei clienti e del personale addetto alle lavorazioni.

**ART. 11
PERSONE ADDETTE AI LOCALI DI ESERCIZIO ED ALLE LAVORAZIONI**

Non possono essere addette ai locali ed alle lavorazioni negli esercizi di barbiere, parrucchiere ed affini persone che non siano in possesso di apposito libretto sanitario,

**ART. 12
TARIFFA - ESPOSIZIONE**

Nei locali destinati all'esercizio dell'attività deve essere permanentemente esposta al pubblico la tabella delle tariffe,

**ART. 13
CARATTERISTICA E DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI**

- 1) Tali attività devono essere svolte in locali a l'uolo destinati, e devono disporre delle caratteristiche indicate nel regolamento edilizio e dalle norme di igiene e sanità vigenti.
- 2) La superficie minima del locale destinato a tale attività non può essere inferiore:
 - a) parrucchiere mq. 25;
 - b) barbiere mq. 25.

A tale prescrizione può derogarsi nei casi di subingresso, in esercizio preesistente e attività svolta presso l'esercizio dell'esercente.

- 3) Per i mestieri, affini ad esclusione dell'attività di estetista, regolata da apposito regolamento, non vengono stabiliti i minimi di superficie.

**ART. 14
DISTANZA**

1. La distanza che intercorre tra la sede destinata all'esercizio dell'attività per la quale chiede l'autorizzazione e la sede dell'esercizio, della stessa natura, più vicino non deve essere inferiore a ml. 150 (CENTOCINQUANTA).
2. La distanza tra due esercizi, calcolata in metri, viene misurata seguendo il percorso pedonale più breve, prendendo come punto di riferimento il centro soglia della porta di ingresso del nuovo esercizio e fino al centro soglia della porta di ingresso dell'esercizio già esistente.

3. Per soglia dell'esercizio si intende il numero civico dello stesso anche per quelli ubicati nei cortili e nei piani degli immobili.
4. La verifica delle distanze compete all'ufficio di polizia municipale.
5. I suddetti limiti di distanza non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni relative agli esercizi istituiti presso: strutture ricettive, purchè le varie prestazioni vengano praticate esclusivamente nei confronti delle persone che fanno parte delle suddette comunità.
6. Sono fatti salvi i diritti acquisiti di ubicazione dei vecchi esercizi regolarmente autorizzate.

ART. 15 TRASFERIMENTO DELLA SEDE

- 1) In caso che il titolare dell'esercizio intende trasferire la sede dell'attività in altra località del territorio Comunale, la relativa domanda, in carta legale, deve essere indirizzata al Sindaco per il rilascio dell'autorizzazione, previo parere della commissione consultiva Comunale di cui all'art. 4 e nel rispetto del presente regolamento.
- 2) In caso di sfratto esecutivo per finita locazione, di calamità naturale, di gravi motivi e negli altri casi di comprovata necessità ed urgenza, (terremoto, alluvione crolli, demolizioni, espropri, casi di sopravvenuta inagibilità), il Sindaco può autorizzare il trasferimento dell'attività in deroga a quanto previsto dalle norme sulle distanze tra esercizi e alla superficie minima prevista, purchè vi siano le condizioni igieniche sanitarie. Tale provvedimento dovrà avere carattere temporaneo, non potrà superare un periodo maggiore ai dodici mesi e non vi sarà possibilità di proroga.

ART. 16 AMPILAMENTO DEI LOCALI

In caso di ampliamento dei locali degli esercizi autorizzati, gli interessati devono presentare domanda in bollo al Sindaco, il quale rilascia l'autorizzazione all'ampliamento dopo che siano stati accertati i requisiti igienico-sanitari.

ART. 17 SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI

1. Qualora l'impresa alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione vende o affitta l'azienda ad altra impresa, questa deve chiedere al Sindaco il rilascio di nuova autorizzazione.
2. La domanda, in competente bollo, deve essere formulata, in conformità alle norme del presente regolamento.
3. Si prescinderà solamente ai requisiti di ubicazione dei locali.
4. La domanda deve essere integrata con la copia dell'atto di acquisto o contratto di affitto debitamente registrati e autenticata da un notaio.
5. Non va chiesto il parere della Commissione.

ART. 18 TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA MORTIS CAUSA

1. in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, se la gestione viene assunta direttamente dal coniuge, dai figli maggiorenni, dai figli minori a ciò autorizzati o dal

- loro tutore, il Sindaco autorizza la prosecuzione dell'attività ed il cambiamento nella intestazione della autorizzazione.
2. Gli interessati devono presentare la domanda in carta legale documentando il loro diritto ai sensi dell'art.5, comma 3, della legge 8.8.85 n. 443.
 3. Non va chiesto il parere della Commissione.
 4. Le domande relative alla fattispecie di questo articolo devono essere evase e la decisione su di esse deve essere comunicata entro trenta giorni dalla loro presentazione.

CAPO III AUTORIZZAZIONE

Art. 19 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE

1. Le persone o le imprese che intendono esercitare le attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini, devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco, sentita la commissione comunale ed è subordinata al possesso dei requisiti previsti dagli articoli precedenti del presente regolamento.
2. Quando l'impresa è costituita in forma societaria l'autorizzazione deve essere richiesta dal legale rappresentante se essa ha i requisiti dalla legge 8.8.85 n. 443, oppure dal direttore dell'azienda se l'impresa è diversa da quella prevista dalla legge 443 citata.

ART. 20 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. Alla domanda di cui al precedente articolo dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) Qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione, da rilasciarsi dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato;
 - b) Qualificazione professionale dei soci nel caso si tratti di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società cooperativa;
 - c) Qualificazione professionale di colui che assume la direzione dell'azienda qualora si tratti di società diverse da quelle previste dalla legge 443/85 e precisamente s.r.l. ed s.p.a. ;
 - d) Autocertificazione ai fini antimafia;
 - e) Certificazione di idoneità igienica sanitaria dei locali;
 - f) Certificazione che gli impianti sono a norma CEE;
 - g) Certificato di abitabilità o agibilità dei locali;
 - h) Certificato di destinazione d'uso dei locali.

ART. 21 ISTRUTTORIA DELLA PRATICA

L'istruttoria della pratica è affidata all'ufficio artigiano al quale competono:

- a) Il ricevimento delle domande;
- b) L'acquisizione della certificazione sulle distanze;
- c) La trasmissione della pratica alla Commissione Comunale;
- d) La spedizione degli avvisi di convocazione della commissione stessa;

- e) La partecipazione agli interessati delle notizie relative alla pratica;
- f) La istituzione di un registro schedario per l'annotazione delle autorizzazioni;

ART. 22
RILASCIO AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione viene rilasciata con formale provvedimento del Sindaco a conclusione dell'istruttoria e sentito il parere della Commissione.
2. Il provvedimento viene comunicato al richiedente a cura dell'ufficio che lo partecipa anche alla Commissione Provinciale dell'Artigianato e all'ufficio tributi del Comune.
3. Il provvedimento viene annotato in un apposito registro a schedario da tenersi costantemente aggiornato.
4. Il Sindaco, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio potrà procedere, tramite l'A.U.S.L., alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie dei locali.
5. L'autorizzazione deve essere sempre esposta in modo ben visibile sul vano principale dell'esercizio.

ART. 23
NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI

1. Ad una impresa individuale non possono essere rilasciate più autorizzazioni relative a esercizi diversi. Ad una impresa artigiana prevista dalla legge 443/85, gestita in forma di società possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi, a condizione che in ciascun esercizio operi, personalmente, un socio qualificato e nei limiti della qualificazione stessa. A tal fine, non può considerarsi presente in più esercizi il medesimo artigiano.
2. Ad una impresa societaria non prevista dalla legge 443/85, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi, a condizione che presso ciascun esercizio vi sia la presenza costante di almeno una persona in possesso della relativa qualifica professionale, che ne assuma la direzione.

ART. 24
REVOCA

1. L'autorizzazione può essere revocata dal Sindaco nei seguenti casi:
 - a) Per mancato inizio dell'attività entro mesi sei dalla data di comunicazione dell'autorizzazione ; tale termine può essere prorogato di ulteriori mesi sei per gravi e documentati motivi;
 - b) Per interruzione, non autorizzata, del servizio per un periodo superiore a mesi sei;
 - c) Quando il titolare perde uno dei requisiti previsti da disposizione di legge che regolano d'iscrizione all'albo imprese artigiane ;
 - d) Quando il titolare della autorizzazione abbia riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione;
 - e) Quando il titolare dell'autorizzazione sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

- f) Quando vengono meno le condizioni igienico-sanitari di cui agli artt. 8 e 9 del presente regolamento.
2. Nei casi di cui alla lett. f) il Sindaco assegnerà all'interessato il tempo necessario per il ripristino dei locali. Qualora l'interessato non provvede l'autorizzazione sarà revocata.
3. La revoca viene dichiarata dal Sindaco dopo l'istruttoria dell'ufficio e senza sentire la Commissione.
4. In caso di cessazione di attività, il titolare dell'esercizio è tenuto a restituire al Comune, entro 10 giorni, il provvedimento autorizzatorio.

ART. 25 MODIFICAZIONE DELL'IMPRESA

1. Se la modificazione consiste nel semplice cambiamento della ditta, l'interessato deve presentare al Sindaco la domanda in carta legale per ottenere la variazione dell'intestazione dell'autorizzazione.
2. Il Sindaco evade la domanda senza formalità alcuna.

ART. 26 DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Quando dall'istruttoria sulla domanda risulta che colui che chiede l'autorizzazione è sprovvisto di uno dei requisiti prescritti o che non ne ha documentato il possesso, il sindaco, sentita la commissione comunale, non concede l'autorizzazione.
2. Il provvedimento di diniego deve essere motivato e comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

ART. 27 CONTENZIOSO

1. Contro i provvedimenti con i quali il Sindaco nega l'autorizzazione all'esercizio delle attività disciplinate da questo regolamento, e contro i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni, l'interessato può ricorrere al T.A.R.
2. Il termine per la proposizione del ricorso è di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del Sindaco.

ART. 28 ORARIO DEGLI ESERCIZI

1. Il sindaco, con proprio provvedimento, disciplina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi dopo aver sentito le proposte delle organizzazioni di categoria locale.
- 2.
3. Il relativo provvedimento deve essere tenuto esposto, bene in vista, nel vano principale dell'esercizio unitamente alle tariffe delle prestazioni stabilite dalle competenti associazioni di categoria.
4. E' consentito il completamento del trattamento dei clienti che si trovano già negli esercizi oltre l'orario, purchè venga chiusa la porta d'ingresso.

ART. 29
COMMERCIO DI PRODOTTI

1. Quando negli esercizi in questione si intenda esercitare accessoriamente il commercio di articoli da toeletta, il titolare deve essere munito dell'autorizzazione commerciale prevista dalla legge 11/6/1971 n.426
2. Nel caso in cui gli esercenti cedano alla propria clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo scopo della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al comma primo.

ART. 30
VIGILANZA

La vigilanza è esercitata dai Vigili Urbani, dai Vigili Sanitari e da tutti gli organi di Polizia, i quali a tale scopo possono accedere in ogni momento in tutti i locali dell'esercizio.

ART. 31
SANZIONI

1. Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento, salvo che non costituiscano violazioni sanzionate con leggi statali o regionali, comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di £. 100.000 ad un massimo di £. 300.000=.
2. Qualora le attività siano esercitate senza il possesso dei vari tipi di autorizzazione prescritti dal regolamento, il Sindaco ordina l'immediata cessazione dell'attività abusiva e la conseguente chiusura dell'esercizio.
3. In caso di ripetute violazioni (minimo quattro) degli orari di apertura e chiusura degli esercizi ed in caso di ripetute violazioni (minimo quattro) alle altre norme del presente regolamento l'autorità comunale può applicare la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a dieci giorni.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32
NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge 14.02.1963 n. 161, modificata dalla legge 23.12.1970 n. 1142, la legge 8.8.1985 n.443, le norme del Testo Unico delle leggi sanitarie, nonché di altre norme che saranno, di volta in volta, emanate dallo Stato e dalla Regione Siciliana.

ART. 33
ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONE

E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento.

ART. 34
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del CO.RE.CO., e dopo il 15° giorno dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune